

**COMUNE DI GLOFO ARANCI (OT) SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
INFORMATIVA IMU 2014 TERRENI AGRICOLI**

**SI CONSIGLIA DI NON ESEGUIRE ALCUN VERSAMENTO FINO
ALLA PRONUNCIA DEFINITIVA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI
STATO.**

ALIQUOTA 7,60 per mille (aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

SCADENZA 26/01/2015 **N.B. Il TAR del LAZIO ha sospeso l'applicazione del DM per i terreni agricoli nei Comuni Montani sotto i 600 metri individuati attraverso la Circolare del 28 Novembre 2014. Il 21 Gennaio ci sarà la seduta di Consiglio in cui dovrà essere affrontato l'argomento.**

Modalità versamento Mod. F24 - cod. tributo 3914

Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è **135**. Il calcolo dell'imponibile è: **Reddito dominicale*1,25*135**; a questo imponibile si applica l'aliquota prevista.

Per i terreni **posseduti** e **condotti** da CD e IAP dal 2014 il moltiplicatore è **75** (L. 147/2013 comma 707) e quindi, **in generale**, il calcolo dell'imponibile è: **Reddito dominicale*1,25*75**; nel caso dei terreni di CD e IAP intervengono agevolazioni sull'imponibile soggetto a imposta e criteri di calcolo dell'imponibile che possono cambiare in base a percentuale di possesso e percentuale di utilizzo come più sotto riportato.

N.B. se il terreno è di un CD o IAP e viene dato in fitto a terzi, il terreno non beneficia delle agevolazioni riservate ai CD/IAP e il moltiplicatore da utilizzare è 135.

Per chi volesse approfondire alcuni aspetti relativi ai terreni cosiddetti "incolti" (terreni non utilizzati in attività agricola) può essere utile per brevità, oltre alla norma e quanto altro disponibile su altre fonti, la nota dell'IFEL presente sul sito.

N. B. per i terreni nei comuni interessati dalla recente riclassificazione, nel Calcolo IMU l'importo è portato tutto a saldo, come previsto dal Decreto Ministeriale. Eventuali versamenti precedenti (caso di comuni in precedenza "parzialmente delimitati") devono essere gestiti utilizzando il campo "versato".

Esenzioni - Comuni montani - la nuova classificazione

Il "Decreto esenzione dall'IMU per i terreni montani" è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014 (qui riportiamo la parte iniziale del Supplemento contenente il Decreto, abbiamo eliminato l'allegato con l'elenco dei comuni e i tagli effettuati)

Con il DM 66/2014 il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e introducendo come criterio principale l'altitudine del Comune dal livello del mare. Tale indicazione è riferita all'altitudine misurata nella Casa Comunale.

Il Decreto interministeriale del 28 Novembre 2014 all'Art. 2 (di cui riportiamo per brevità il Comma 2 e 5) rimodula l'esenzione per i terreni agricoli e ridefinisce i comuni montani precedentemente individuati nella Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993:

"1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»."

"5. L'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993."

Quindi, a seconda dell'altitudine e in attesa di novità possibili, valgono i seguenti scaglioni (Art. 2 c. 2):

- **Fino a 280 metri di altitudine: nessuna esenzione;**
- da 281 fino a 600 metri: esenzione solo per i terreni posseduti da Coltivatori Diretti e IAP con requisito previdenza agricola; l'esenzione si applica anche **in caso di terreno posseduto da CD o IAP** (Art. 2 c. 3) e concesso in comodato o in fitto ad altro CD o IAP.
- oltre 600 metri di altitudine: esenzione per tutti i terreni.

Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

In caso di non esenzione, per i Coltivatori diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali che abbiano l'iscrizione alla previdenza agricola, viene applicata una agevolazione sull'imponibile soggetto a tassazione (Comma 8 bis del DL 201/2011):

"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitata mente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;"

Quindi l'imposta si calcola secondo i seguenti scaglioni e percentuali:

- esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00;
- 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00;
- 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00;
- 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00;
- 100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00.

L'imposta si calcola a partire dal valore imponibile dei terreni e in base a percentuale e periodo di possesso.